SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1090)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, prevedeva all'articolo 5 la concescione di una integrazione pari a lire 3.650 per ogni ettolitro di vino bianco da tavola esportato nei Paesi terzi verso i quali è operante la restituzione comunitaria.

L'aiuto, previsto a beneficio degli organismi cooperativi di produttori agricoli, era concesso all'esportazione di un quantitativo massimo di 400.000 ettolitri di vino bianco da tavola avente una gradazione in volume compresa tra 11,5 e 12,5 gradi, ceduti a non più di 15 dollari per ettolitro.

La misura adottata per agevolare la nostra esportazione verso i Paesi terzi e, così, alleggerire il mercato interno e far lievitare i costi alla produzione, è stata sfruttata — anche a causa delle condizioni limitative sopra accennate — soltanto in parte; infatti, nell'arco di tempo previsto del citato prov-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

vedimento, sono stati esportati circa 100.000 ettolitri di prodotto.

Essendosi, ora, evidenziate nuove possibilità di esportazione di vini verso i Paesi terzi, mentre ancora il mercato interno non si è assestato su livelli di prezzi remunerativi per la produzione, si rende necessario:

riaprire i termini del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, sia per quanto riguarda la data dei contratti, sia per il tempo utile di esportazione;

modificare taluni criteri dello stesso decreto-legge riguardanti le caratteristiche del vino da esportare (colore e gradazione alcoolometrica) nonchè i prezzi di cessione all'esportazione.

In tali sensi è stato adottato l'unito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

Il provvedimento consentirà sempre nel limite massimo di spesa già previsto, il completamento dell'esportazione di 400.000 ettolitri di vino considerati nel decreto-legge cui si fa riferimento.

Si ritiene che, riaperti i termini e semplificate le condizioni operative, il provvedimento possa conseguire gli effetti sperati.

Ai fini applicativi, è stato previsto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati (delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero), adotterà un nuovo decreto modificativo di quelli già emanati in proposito in data 21 settembre 1977 e 4 gennaio 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi.

Decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 16 gennaio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini e di modificare le disposizioni di cui all'articolo 5 del predetto decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, al fine di agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Ai fini del completamento dell'esportazione del quantitativo massimo di 400 mila ettolitri di vino da tavola, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, la concessione dell'integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli di cui allo stesso articolo, fatti salvi i diritti acquisiti per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 1977, è estesa, sempre a favore di detti organismi, per l'esportazione di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume.

La concessione di tale integrazione è subordinata alle condizioni che i richiedenti siano in possesso di contratto di esportazione per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri, avente data certa anteriore al 15 marzo 1978 e che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione avvenga entro il 31 maggio 1978.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero, saranno emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti modifiche ai decreti ministeriali 21 settembre 1977 e 4 gennaio 1978 recanti modalità e termini per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO —
PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO